



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

Regolamento delle Commissioni di Studio

nominate dal Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Vicenza

(quadriennio 2026/2030)

(Approvato nella Seduta di Consiglio del 1° aprile 2026)



FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

art. 1

Le Commissioni di Studio, nell'ambito e nel rispetto dell'attività delineata dal Consiglio dell'Ordine, effettuano studi e ricerche allo scopo di promuovere l'attività di approfondimento ed aggiornamento, nonché di analizzare specifici temi e/o novità normative al fine di redigere documenti e formulare proposte e soluzioni che siano di ausilio nell'attività professionale.

Le Commissioni di Studio sono individuate dal Consiglio dell'Ordine per materia oggetto di studio e ricerca.

L'attività di tutte le Commissioni è sottoposta all'organizzazione e controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, anche per il tramite di uno o più Consiglieri delegati alla formazione professionale continua, in stretta collaborazione coi Presidenti delle singole Commissioni.

Le Commissioni non hanno alcuna rilevanza autonoma esterna.

NOMINA DELLE COMMISSIONI

art. 2

I componenti delle Commissioni, a seguito di richiesta da parte degli iscritti, sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, che delibererà sulla base delle competenze specifiche e per spirito di servizio, come dichiarati sulle domande di ammissione che ciascun iscritto presenterà.

Il Consiglio procede all'istituzione delle Commissioni di Studio e alla nomina dei vari Presidenti delle Commissioni.

Le richieste di adesione alle Commissioni di Studio, pervenute in Segreteria, sono trasmesse ai Presidenti di Commissione affinché valutino le esperienze maturate e dichiarate dagli interessati per le materie assegnate alla Commissione presieduta.

I Presidenti delle Commissioni di Studio propongono poi al Consiglio la lista dei componenti individuati.

Il Consiglio procede alla nomina dei componenti delle Commissioni di Studio (i Commissari), tenendo conto delle valutazioni espresse dai Presidenti delle Commissioni.

I Presidenti e i Commissari rimangono in carica per la medesima durata del mandato del Consiglio che li ha nominati.

I componenti di ogni Commissione non potranno superare il numero di 20 (venti) membri, esclusi gli Uditori come di seguito individuati. Le nomine sono comunicate agli interessati a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine.

Gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza possono chiedere di iscriversi al massimo a due Commissioni di Studio.

Il Consiglio dell'Ordine potrà consentire la partecipazione, in qualità di uditori, ai tirocinanti e a coloro che sono in attesa di superare l'esame di Stato (entrambi Uditori).

Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Presidente e componente della Commissione di Studio aver subito una condanna ad una sanzione disciplinare di qualsiasi tipo, in forza di un provvedimento non più impugnabile. In questo caso il Consiglio dell'Ordine provvederà a nominare un nuovo Presidente di Commissione ed eventualmente un nuovo componente.

La spendita della qualifica di componente della Commissione di Studio nell'ambito di eventi formativi o l'utilizzo della relativa qualifica nella firma di ogni pubblicazione o altra opera letteraria comunque diffusa a terzi su temi oggetto di studio nell'ambito di tale commissione o gruppo è subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Presidente di Commissione.

L'autorizzazione all'utilizzo della qualifica è, di norma, riferita al singolo evento ovvero alla singola pubblicazione.

Non è consentito l'utilizzo della qualifica di componente della Commissione di Studio al solo fine di sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.

COMPITI DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

art. 3

Al Presidente spetta la programmazione dei lavori, il coordinamento e la gestione organizzativa della Commissione. Raccoglie indicazioni dai componenti di Commissione e ha facoltà di stabilire gli argomenti oggetto di studio.

Annualmente le Commissioni devono organizzare almeno un evento formativo tenuto preferibilmente da relatori Componenti della Commissione o comunque iscritti all'Ordine di Vicenza sui temi per i quali sono state costituite o per i quali il Consiglio dell'Ordine abbia richiesto uno specifico approfondimento.

Qualora tecnicamente possibile l'evento sarà effettuato (anche) in *streaming* o in videoconferenza assicurando la sussistenza dei requisiti richiesti per la misurazione dei crediti formativi professionali.

Oltre all'evento formativo la Commissione dovrà fornire almeno due contributi operativi o soluzioni pratiche.

ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

art. 4

Nel corso della prima riunione della Commissione si procederà alla nomina del Segretario da parte del Presidente.

Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ordine di Vicenza o presso la sede scelta dalla maggioranza dei suoi componenti su indicazione del



Presidente ed apposta nella convocazione della specifica riunione oppure anche mediante sistemi di audio/video connessione.

Le Commissioni, nello svolgimento del loro lavoro, possono articolarsi in gruppi di studio (i Team di lavoro), per ognuno dei quali viene nominato un coordinatore con funzioni di Segretario del Team che relaziona sul lavoro del gruppo alla Commissione in sede plenaria.

Le Commissioni potranno avvalersi della collaborazione di soggetti esterni esperti in materia, se partecipanti a titolo gratuito e, ove partecipanti a titolo oneroso, solo previa specifica autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

CONVOCAZIONI E RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

art. 5

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine e viene inviata a ciascun componente.

Di ogni riunione della Commissione, così come di ogni riunione dei Team di lavoro di cui all'art. 4, dovrà essere sottoscritto un foglio presenze e steso un verbale sintetico la cui copia, firmata dal Segretario e dal Presidente (dal coordinatore per il caso dei gruppi di studio di cui all'art. 4), dovrà essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine.

PARTECIPAZIONE ATTIVA E ASSENZE

art. 6

La partecipazione attiva alle riunioni ed ai lavori di Commissione è requisito sostanziale per il mantenimento della partecipazione alla Commissione stessa, per cui, se un componente risulta assente nell'arco dell'anno solare per più di 3 (tre) riunioni, il Consiglio dell'Ordine ne delibera l'esclusione dalla Commissione, salvo parere contrario motivato del Presidente della relativa Commissione di Studio. Il Presidente della Commissione di Studio avrà cura di segnalare al Consiglio dell'Ordine o al Consigliere delegato di riferimento le assenze superiori al limite sopra indicato.

CREDITI FORMATIVI

art. 7

La partecipazione ad ogni riunione delle Commissioni di Studio, così come ad ogni riunione dei Team di lavoro di cui all'art. 4, risultante dai fogli presenze firmati ai sensi dell'art. 5, assicura a ciascun componente i crediti formativi stabiliti dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua.

RITARDI E USCITE ANTICIPATE

art. 8

Il limite di tolleranza per il ritardo e per l'uscita anticipata, al fine di considerare rilevante la partecipazione ai

lavori di Commissione, è di 15 minuti. Non sono ammesse l'entrata in ritardo e l'uscita anticipata nell'ambito della medesima riunione. Nel foglio di convocazione dovrà essere previsto l'orario di inizio e la presumibile durata della riunione.

COMPENSI E SPESE

art. 9

L'incarico di componente di Commissioni di Studio è svolto a titolo gratuito.

Il sostenimento di eventuali spese nell'attività delle Commissioni dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

Per ciascun evento formativo che veda coinvolti soggetti esterni esperti in materia, come previsto dall'art. 4, il Presidente della Commissione di Studio avrà cura di richiedere tempestivamente al Consiglio dell'Ordine o al Consigliere di riferimento appositamente delegato l'approvazione del preventivo di spesa. La Commissione di Studio non è autorizzata allo svolgimento di attività commerciali, nemmeno di consulenza.

PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

art. 10

Gli elaborati, le *slides* ed i pareri, i contributi operativi o soluzioni pratiche, redatti dalle Commissioni di Studio e i verbali delle riunioni sono di proprietà dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, cui spetta decidere se debba essere fatta pubblicazione e con quali modalità, o farne altra utilizzazione che riterrà opportuna nell'interesse degli iscritti.

Le *slides* redatte dalle Commissioni di Studio utilizzate durante gli eventi, organizzati da queste ultime e inseriti nel programma formativo dell'Ordine, potranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata, previa verifica e approvazione da parte dei Presidenti delle rispettive Commissioni di Studio dell'Ordine.

In caso di pubblicazione dovrà essere indicato il nome del Presidente e dei componenti della Commissione. Qualora vi sia stato un estensore del documento, questi dovrà essere indicato.

Gli elaborati potranno essere pubblicati nella stesura originale da parte delle Commissioni, ovvero nel testo emendato dal Consiglio dell'Ordine, con espresso richiamo delle parti discordanti o di originaria formulazione delle Commissioni di Studio.

Nessun elaborato può essere pubblicato o comunicato a terzi senza il preventivo assenso del Consiglio dell'Ordine; tale limitazione dovrà essere espressamente indicata nel frontespizio dell'elaborato.

I componenti della Commissione, che abbiano preparato il documento di ricerca, possono ricavare da esso degli articoli da pubblicare a carattere scientifico e divulgativo, con espressa menzione che sono stati redatti



nell'ambito di studi predisposti in seno a Commissioni di Studio del Consiglio dell'Ordine.

I relatori componenti della Commissione o comunque iscritti all'Ordine di Vicenza, che interverranno agli eventi formativi di cui all'art. 3, compariranno nel materiale con cui sarà divulgato l'evento nonché negli eventuali relativi elaborati con l'indicazione delle sole generalità, completate dalla qualifica ricoperta nell'ambito della Commissione di Studio e dall'eventuale carica istituzionale, senza menzione dello studio professionale d'appartenenza.

IMPEGNO
AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

art. 11

Ogni componente di Commissione riconosce vincolante il presente Regolamento e si impegna a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo incarico

Testo deliberato nella riunione di Consiglio del 1° aprile 2026.